

**COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**  
Provincia di Trento



**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

N. 140 DI DATA 15/12/2025

**OGGETTO:** Approvazione del bando di contributo per la gestione del centro “Casa Dalri” di Mori per servizi ai minori, alle famiglie con servizi socio-assistenziali e per servizi di co-housing per persone con disabilità con necessità di basso supporto assistenziale e persone fragili, ai sensi dell’articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030. (Euro 1.781.250,00)

**IL PRESIDENTE**

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio socio-assistenziale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

Premesso che:

Vista la legge provinciale n. 13/2007 “Politiche sociali in provincia di Trento” che definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento, fondandosi principalmente, nell’organizzazione del sistema dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, sul principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, come risulta in particolare dalle norme contenute negli artt. 3 e 22.

Preso atto dei provvedimenti attuativi della medesima legge e in particolare :

- del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg con il qual e è stato approvato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale”;
- del Catalogo dei servizi socio-assistenziali attualmente vigente, da ultimo approvato, ai sensi dell’art. 3 del citato d.p.p. 3/2018, con deliberazione di Giunta provinciale n. 2187/2024;
- delle “Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali” attualmente vigenti, da ultimo approvate con deliberazione della giunta

Preso atto che, in ottemperanza al dettato normativo ed in particolare all'art. 3, commi da 1 a 4 e agli artt. 9, 12 e 13 della l.p. 13/2007, la Comunità della Vallagarina ha definito, in maniera partecipata con gli enti accreditati, con gli altri compatti pubblici e con gli stessi cittadini, un Piano Sociale di Comunità 2018-2020, aggiornato nel 2023 e tutt'ora vigente con il quale vengono definite le priorità e le linee strategiche di intervento secondo le aree del lavorare, abitare, educare, fare comunità, prendersi cura; in detto Piano sociale vengono inoltre definiti quali assi strategici: il consolidamento dei servizi e attività esistenti, l'innovazione in relazione ai bisogni che mutano e l'integrazione tra politiche e servizi quali elementi di qualificazione del sistema.

Preso atto che tra le linee strategiche e gli obiettivi dell'area educare del Piano sociale si rinviene il "Promuovere la collaborazione tra le diverse agenzie educative formali e informali per la realizzazione di una comunità educante a sostegno delle famiglie".

Considerato che obiettivo primario della "comunità educante" che si caratterizza per una forte corresponsabilità fra i vari soggetti coinvolti, è volto a garantire la continuità educativa fra le diverse agenzie del territorio in modo da offrire un solido riferimento educativo, in particolare alle nuove generazioni.

Viene inoltre evidenziato come strategico l'inclusione sia di soggetti provenienti da culture diverse che di tipo intra-generazionale oltre che promuovere processi di coinvolgimento della comunità per la realizzazione di forme di sostegno relazionale tra i cittadini, supporto educativo e socializzazione delle funzioni di cura anche in chiave intergenerazionale.

La Comunità della Vallagarina al fine del perseguitamento di tali obiettivi ha attivato alcune progettualità sul territorio; una di esse riguarda il centro socio educativo territoriale "Casa Dalrì" di Mori.

Tale struttura di proprietà della Comunità della Vallagarina consiste in uno stabile a tre piani; al piano terra e al primo piano vi sono i locali destinati a servizi diurni per minori mentre al secondo piano vi sono due appartamenti di ampia metratura sino ad ora utilizzati come foresteria sociale per famiglie di persone separate.

In fase di realizzazione, il terzo piano era stato riservato dalla provincia per attività di livello provinciale, ma a conclusione dell'opera tale riserva di spazi è venuta meno e la Comunità li ha utilizzati per i bisogni rilevati.

Il centro è attivo sul territorio di Mori da molti anni, prima in locali messi a disposizione dal Comune e negli ultimi anni nello stabile di Via F. Filzi 35/A a Mori, appunto di proprietà della Comunità.

La struttura è molto ampia, attualmente ospita 20 minori inseriti con progettualità individualizzata e altri che vi accedono in forma libera in orari differenziati. E' inoltre attivo il servizio di spazio neutro con spazi messi a disposizione di tutti i soggetti prestatori iscritti negli elenchi aperti istituiti dalla Comunità.

Come si evince dalle indicazioni del Piano Sociale di cui ai precedenti alinea, l'ambizione sarebbe di far evolvere il servizio attuale riconducibile alla tipologia centro socio educativo territoriale in centro capace di essere fulcro e volano della costruzione sul territorio di una comunità educante. Ciò implica un lavoro innovativo e strategico di costruzione di relazione con i soggetti del territorio

in sinergia con la rete dei servizi pubblici presenti nella consapevolezza che la dimensione comunitaria può essere maggiormente rispondente ai bisogni dei ragazzi, bisogni che cambiano nel tempo e si manifestano con modalità nuove e sempre sfidanti per la comunità di riferimento.

Vi è inoltre l'esigenza di una revisione dell'utilizzo degli appartamenti al secondo piano che essendo molto grandi potrebbero prestarsi a una diversa progettualità seppur in ambito di intervento a bassa complessità e per un target di persone giovani con disabilità e persone con fragilità il soddisfacimento dei cui bisogni ben si concilia con le attività rivolte ai minori, considerato che va preservata l'attività primaria del centro sottostante.

Preso atto che il centro è stato ora affidato in appalto per l'erogazione di servizio da Catalogo dei servizi socio assistenziali della tipologia centro socio educativo territoriale, spazio neutro e gli appartamenti come foresteria sociale con scadenza 30.03.2026.

Nel febbraio 2024 la associazione APPM ONLUS, gestore del servizio, ha presentato una Proposta di Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) con l'obiettivo di rendere la Casa Dalri un polo multiservizi. Il nucleo di Analisi e Valutazione degli Investimenti Pubblici (NAVIP) ha valutato la non fattibilità tecnico-economica della proposta citando fra le motivazioni anche “l'irrilevanza della natura giuridica dell'operatore economico quale soggetto del Terzo settore ai fini della valutazione della sussistenza del rischio operativo”.

Ritenuto peraltro necessario come meglio precisato nei precedenti alinea pervenire a una innovazione nella ideazione del servizio per il quale l'apporto degli enti no profit accreditati viene considerato essenziale e conforme al principio di sussidiarietà come espresso:

- all'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, ove si legge: “*Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia valorizzano l'apporto dei soggetti privati previsti da quest'articolo nella realizzazione di attività in campo sociale e nell'attuazione degli interventi socio-assistenziali, anche in partenariato con enti locali e Provincia (...)*”;
- all'art. 22, comma 1 della medesima legge provinciale che prevede che “*In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi*” prevedendo tra gli strumenti di realizzazione degli interventi socio-assistenziali, al successivo comma 3, anche le modalità collaborative (v. lett. b), d), e) e f));
- dal codice del terzo settore che all'articolo 2 che così recita: “*È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.*”

Dall'analisi del contesto e dalle caratteristiche degli interventi, svolta secondo quanto indicato nelle “Linee Guida A per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali” contenute nella citata deliberazione n. 548/2025, il cui esito

è riportato nell'allegato 1 del presente decreto, lo strumento che ha ottenuto le maggiori frequenze è stato quello di matrice collaborativa ed in specifico lo strumento del contributo. Tale risultato rappresenta un superamento della diversa impostazione che ha caratterizzato l'affidamento precedente, svolto tramite appalto. Ciò in considerazione della evoluzione che si vuole dare al servizio, dell'esito sopra citato della proposta di P.P.P. proposto dal gestore per il quale la programmazione di un bando di contributo quale forma di partenariato che permette l'apporto ideativo del terzo settore, si ritiene possa maggiormente corrispondere alla esigenze evolutive sopra descritte. La concretizzazione degli obiettivi previsti in sede di pianificazione sociale (costruzione di una comunità educante) richiedono infatti una forte sinergia tra la funzione pubblica della Comunità, le competenze in ambito educativo e organizzativo degli enti no profit accreditati che sono tradizionalmente vicini agli altri soggetti del territorio con i quali è importante interfacciarsi per rispondere in maniera innovativa e rispondente ai bisogni cangianti delle famiglie e dei minori in una ottica di flessibilità, rimodulazione continua degli interventi e delle collaborazioni nell'ambito della sussidiarietà orizzontale.

Le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi socio assistenziali a pagina 82-83 evidenziano che

“l'art. 36 bis ha ad oggetto servizi ed interventi che possiamo considerare “appartenenti” sia al soggetto finanziato sia al finanziatore: qui si attua pienamente la “contitolarità” cui si accenna nella premessa alle presenti Linee Guida, quale espressione più evoluta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione. A tale proposito, la Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 131/2020, così descrive il riconoscimento della funzione e del ruolo dei cittadini ed in particolare degli enti del Terzo settore, attribuito dall'art. 118 nell'intenzione dell'Assemblea Costituente: *“Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto expressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013)*”. Tale ruolo non si esprime solo in azioni di solidarietà diffusa e di puro volontariato: esso è riconosciuto per tutte le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore, tra le quali figurano, *in primis*, al comma 1, lett. a) dell'art. 5 del CTS: *“interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”*. Così infatti specifica la Corte: *“agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale”*. L'ordinamento provinciale aggiunge un ulteriore elemento che rende tali soggetti particolarmente qualificati nell'esercizio della loro indiscussa funzione di “titolari” nella realizzazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali al fianco dell'ente pubblico: l'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale previsto dall'art. 20 della l.p. 13/2007 e disciplinato dal d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”

E ancora

“Come precisato in premessa, è irrilevante l'identità del soggetto che per primo individua il bisogno e si attiva per cercare una risposta: che sia il soggetto privato o che sia l'ente

pubblico nell'ambito della propria programmazione, la titolarità del servizio e intervento è da considerarsi in capo ad entrambi. Stessa considerazione vale nei casi in cui il servizio e l'intervento era stato in precedenza affidato tramite appalto. L'ente pubblico conserva sempre la discrezionalità di cambiare direzione e di optare per una valorizzazione, in termini di sussidiarietà, dell'apporto degli ETS e degli altri soggetti no profit accreditati, piuttosto che per il ricorso al mercato e alla ricerca di un mero esecutore cui esternalizzare un proprio servizio.”

Si ritiene nello specifico di avvalersi della opzione di cui ai precedenti capoversi, in considerazione dell'apporto originale che gli enti no profit accreditati possono portare nella risoluzione dei bisogni sociali dei minori e come identificato nella programmazione della Comunità con delibera del Consiglio dei sindaci di data 15.7.2025 n. 13, che individua lo strumento del contributo disciplinato dall'articolo 36 bis della L.P. 13/2007 che è uno degli strumenti che maggiormente valorizzano lo specifico apporto proattivo in termini progettuali, di idee e di esperienze dei soggetti attivi nel sistema delle politiche sociali del nostro territorio. Trattasi infatti di soggetti tradizionalmente e costituzionalmente vocati a perseguire scopi di solidarietà e utilità sociale e sono quindi da considerarsi non meri esecutori delle scelte dell'ente pubblico, ma come sopra riportato, contitolari assieme all'ente pubblico, della funzione socio assistenziale quale attività di interesse generale ( v. art. 118 quarto comma della Costituzione e articolo 5, comma 1, lett.a) del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs 117/2017). Anche in coerenza con quanto indicato al citato art. 22 della l.p. 13/2007, si ritiene siano i soggetti che meglio potranno realizzare quel contesto di piena condivisione e sinergia e flessibilità necessarie a realizzare le innovazioni dei servizi e a realizzare gli obiettivi proposti in sede di pianificazione sociale.

La realizzazione di attività da inserire nel centro Casa Dalri di Mori oggetto del contributo di cui al presente provvedimento, sono riconducibili in via generale, senza nulla togliere allo specifico apporto progettuale degli enti accreditati, alle categorie di servizi indicati nel Catalogo alle schede 1.11 (Centro socio-educativo territoriale) dell'aggregazione funzionale “area età evolutiva e genitorialità/ambito semiresideziale”, alla scheda 1.21 (percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni famigliari) sempre della medesima aggregazione funzionale, ambito domiciliare e di contesto e 5.4 (Centro di aggregazione territoriale) della tipologia dei servizi territoriali

Per i due appartamenti la prospettiva è di un utilizzo degli spazi per attività che qualifichino il centro maggiormente come spazio di inclusione, per persone con disabilità a bassa necessità di supporto assistenziale individuati dal servizio sociale, anche in co housing con ragazzi e giovani adulti fragili.

Il progetto in via indicativa e non esclusiva fa riferimento alle tipologie del catalogo 1.11 Centro socio-educativo territoriale, 5.4 Centro di aggregazione territoriale 5.1 costruzione e promozione di reti territoriali, 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità, 1.21 percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni famigliari.

Il soggetto che proporrà la miglior progettualità secondo quanto sopra indicato in linea generale in ordine alla realizzabilità degli interventi di cui sopra sarà selezionato con la modalità del “bando”, ai sensi del citato art. 36 bis, comma 3 della l.p. 13/2007, sulla base della migliore proposta progettuale, coerente con le caratteristiche minime indicate dall'ente concedente.

Il comma 1 dell'art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e interventi socio-assistenziali cui è applicabile la medesima norma. L' Allegato E alla citata deliberazione n. 548/2025 (recante “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di

servizi sociali”), al paragrafo 1 (pag. 86), da attuazione al suddetto comma 1 dell’articolo 36 bis che prevede che:

“ Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, lettera d) e d bis) contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione , in partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale” si individuano, quali servizi e interventi finanziabili con questo strumento, gli interventi “socio assistenziali” come definiti ed elencati agli artt. da 31 a 34 della l.p. 13/2007 e disciplinati dal Catalogo dei servizi socio assistenziali, adottato ai sensi dell’articolo 3 del d.p.p. 3/2028. Gli interventi non inclusi nel catalogo sono finanziabili con questo strumento , se non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 38 della medesima legge provinciale in quanto attività innovativa e sperimentale. Ai fini di cui all’articolo 36 bis, il termine interventi comprende attività di sussidiarietà per, le quali, pur rientrando nelle definizioni generali contenute negli articolo da 31 a 34 della l.p. 13/2007, non sono assurgibili a veri e propri servizi.”.

L’attività oggetto del contributo di cui al presente provvedimento riguarda interventi inclusi nel Capo V della l.p. 13/2007 e in particolare tra quelli di prevenzione, promozione e inclusione sociale di cui all’art. 33 e Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare di cui all’articolo 34.

Si propone pertanto di approvare l’Allegato 2 al presente provvedimento, avente ad oggetto il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO CASA DALRI’ DESTINATO A PROMUOVERE BENESSERE PER I MINORI E LE FAMIGLIE CON SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA’ EDUCANTE” , ai sensi dell’articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030. (Euro 1.781.250,00)

Quali Allegato 2.1 si propone di approvare le “Modalità, criteri e sub criteri di valutazione” dei progetti con relativa ponderazione”.

Si propone inoltre di approvare il modulo di domanda quale allegto 3 e il fac simile di schema di convenzione, allegato 4. allegati e parti integranti del presente atto.

Il Bando e i suoi allegati descrivono i livelli minimi richiesti per le attività, indica i requisiti di partecipazione alla selezione, le informazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, le spese ammissibili a contributo, le modalità per la liquidazione del contributo e la relativa rendicontazione, nonché, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti.

Si ritiene che l’intervento che si va a finanziare con il suddetto Bando sia da qualificarsi quale servizio di natura non economica, in coerenza con gli altri interventi provinciali concernenti minori o giovani adulti in situazioni di fragilità e vulnerabilità (si vedano le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2161 del 10 dicembre 2021 e n. 1530 del 22 agosto 2022, con particolare riferimento agli Allegati 2 concernenti la qualifica di “servizi di natura non economica”, considerato che, nel precedente affidamento tramite appalto - era già stata constatata, nel corso della procedura, l’assenza di un mercato potenziale. Inoltre la proposta di P.P.P. presentata dal gestore e non accolta dal NAVIP mette in luce la natura non economica del servizio che non presentava sufficienti possibilità di remunerazione per permettere un investimento privato per il servizio che si poggiava di fatto quasi totalmente su investimenti pubblici. Inoltre lo strumento di finanziamento di cui all’art. 36 bis della l.p. 13/2007 non prevede la possibilità nemmeno potenziale di ricavare alcun utile. Si andranno infatti a rimborsare le sole spese di realizzazione del progetto documentate e rendicontate, con l’esclusione di qualsiasi forma forfettaria di riconoscimento di utili e si andranno a rimborsare le spese strettamente collegate agli obblighi di servizio individuati dal progetto che verrà selezionato, in coerenza con gli elementi minimi contenuti nel Bando e relativi allegati, e che

diverrà oggetto di specifica convenzione.

Trattasi inoltre, oggettivamente e a prescindere dalla modalità di finanziamento, di un intervento che non si presta ad essere inquadrato in logiche di mercato, in quanto caratterizzato dall'alta valenza di tutela e prevenzione nei confronti dei suoi destinatari finali, dovendo garantire, in maniera personalizzata e modulabile, interventi di supporto individualizzato e diffuso ai minori, alle famiglie del territorio, in un'ottica di comunità educante in rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, oltre che con erogazione di servizi di abitare accompagnato, secondo un approccio non standardizzabile, ancorato al loro particolarissimo, "unico" contesto territoriale e di vita. Di conseguenza, si esclude l'applicabilità della disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Quale ulteriore allegato al Bando (Allegato 2.3) è approvato lo schema provvisorio di convenzione pluriennale tra la Comunità della Vallagarina e il soggetto gestore, la cui sottoscrizione e da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007. Tale schema disciplina, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Comunità, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente anche tramite una co-progettazione con il soggetto gestore. Gli altri contenuti saranno individuati al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione sulla base del progetto presentato dal soggetto assegnatario, in sede di partecipazione alla procedura.

La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione per analogia, non potrà essere superiore a quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023. L'eventuale aumento del finanziamento derivante dalla revisione è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo, potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

I contributi sono riferiti ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° aprile 2026 e termina il 31 dicembre 2030 per un massimo di spesa complessiva pari ad Euro 1.781.250,00.

Per analogia con quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, in considerazione della presenza di un servizio similare in scadenza, erogato da un ente del terzo settore tramite appalto affidato con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale n. 1152 del 19.12.2024 e ulteriormente prorogato con determina n.1036 del 9.12.2025 sino al 30 marzo 2026, al fine di garantire la continuità degli interventi e dell'occupazione, valorizzando le competenze professionali acquisite dagli operatori, si ritiene necessario prevedere che, in caso di subingresso, in conseguenza all'espletamento della procedura di cui al sopraccitato bando, i subentranti si impegnino a favorire la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato.

La quantificazione del contributo è avvenuta tenuto conto dei criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347/2022.

Al fine di favorire l'applicazione omogenea dei parametri all'interno delle differenti modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali, i medesimi criteri sono inoltre adottati, laddove coerenti, per la fissazione di massimali di alcune voci di spesa ammesse a rendicontazione.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio Socio assistenziale i seguenti adempimenti:

- a) l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo;
- b) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
- c) l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo;
- d) la quantificazione dell'esatto ammontare delle relative spese, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
- e) l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione e la stipula della stessa;

f) la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.

Si propone, infine, che, successivamente all'approvazione della graduatoria e dell'assunzione degli impegni di spesa, sia possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° aprile 2026, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

Si valuta inoltre necessario pubblicare il presente atto con tutti gli allegati sul seguente sito della Comunità al link <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita> e sull'albo telematico.

dato atto che al finanziamento della spesa oggetto del presente provvedimento si farà fronte mediante i fondi del Capitolo (3185/10 e 3130/6);

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 16 del 20 dicembre 2024 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 17 del 20 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 154 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e s.m.i.;

- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 38 di data 27 marzo 2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 della Comunità della Vallagarina;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante la necessità di stante la necessità di pervenire ad un nuovo affidamento in tempi brevi e comunque entro il 31/03/2026;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

### d e c r e t a

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il “Bando per la concessione di contributi per la copertura delle spese relative alla gestione del Centro Casa Dalrà di Mori di proprietà della Comunità della Vallagarina e destinato a promuovere benessere per i minori e le famiglie con servizi socio-assistenziali finalizzati alla costruzione di una comunità educante”, ai sensi dell’articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030 (Euro 1.781.250,00), Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare inoltre i seguenti atti allegati e parti integranti del presente atto:
  - allegato 1 Schema pianificazione affidamenti
  - allegato 2.1 Modalità, criteri e sub-criteri di valutazione
  - allegato 3 Modulo di domanda
  - allegato 4 atto tipo Schema di convenzione
3. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la realizzazione dell’attività di cui al presente provvedimento, e pari ad Euro 1.781.250,00 ed è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° aprile 2026 e termina il 31 dicembre 2030. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dell’attività;
4. di prenotare la spesa di Euro 1.781.250,00 prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:

Capitolo	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
<b>3185/10</b>	252.750,00 €	337.000,00 €	337.000,00 €	337.000,00 €	337.000,00 €	1.600.750,00 €
<b>3130/6</b>	28.500,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	180.500,00 €
<b>Totale</b>	<b>281.250,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>1.781.250,00 €</b>

5. di demandare, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, a successivi provvedimenti

della responsabile del servizio socio assistenziale della Comunità:

- la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
  - l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo;
  - la quantificazione dell'esatto ammontare delle relative spese, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
  - l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione e la stipula della stessa;
  - la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.
6. di autorizzare l'avvio dell'attività, anche nelle more della stipula della convenzione;
  7. di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio assistenziale;
  8. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
  9. di disporre la pubblicazione del bando e degli allegati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sul sito web: <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita> e sull'albo telematico
  10. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
  11. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

\* \* \* \*

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Alberto Scerbo<sup>1</sup>

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Michela Donatini<sup>1</sup>

---

**REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 15/12/2025 al 25/12/2025).

## IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Michela Donatini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

## PROSPETTO FINANZIARIO

<b>U/E</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Missione e Programma</b>	<b>Piano Finanziario (U)/(E)</b>	<b>Capitolo e Articolo</b>	<b>Tipo Movimento</b>	<b>Importo</b>
U	2025	12 01	1.03.02.15.008	3185/10	INS_IMP Impegno 2026/207	252.750,00
U	2025	12 02	1.03.02.15.008	3130/6	INS_IMP Impegno 2026/208	28.500,00
U	2025	12 01	1.03.02.15.008	3185/10	INS_IMP Impegno 2027/65	337.000,00
U	2025	12 02	1.03.02.15.008	3130/6	INS_IMP Impegno 2027/66	38.000,00
U	2025	12 01	1.03.02.15.008	3185/10	INS_IMP Impegno 2028/24	337.000,00

U	2025	12 02	1.03.02.15.008	3130/6	INS_IMP Impegno 2028/25	38.000,00
U	2025	12 01	1.03.02.15.008	3185/10	INS_IMP Impegno 2029/11	337.000,00
U	2025	12 02	1.03.02.15.008	3130/6	INS_IMP Impegno 2029/12	38.000,00
U	2025	12 01	1.03.02.15.008	3185/10	INS_IMP Impegno 2030/9	337.000,00
U	2025	12 02	1.03.02.15.008	3130/6	INS_IMP Impegno 2030/10	38.000,00

**ALLEGATI**

- allegato 1\_ Schema pianificazione affidamenti.pdf (impronta: **5DDF5840640A40D1F892D4C77D7446DA6B38FA0F3F13DFDB62CB7ADE89CAF4B4**)
- allegato 2 \_BANDO.pdf (impronta: **0F2D49A7541707EE6404B4D45369830114AEA739E9272820606849041C114FC9**)
- allegato 2.1 \_Modalità, criteri e sub-criteri di valutazione.pdf (impronta: **42CC79C9AB9F6179170491DB3C566B8A3970CB938DBAF73F60480339A5CBF3FC**)
- allegato 3 \_Modulo di domanda.pdf (impronta: **F35CBFE44937A818D305DF9A474F63BB8E7BCCF4462DA4BCC45C7A372DCF698D**)
- allegato 4 \_atto tipo Schema di convenzione.pdf (impronta: **BE7A378E961E7304AFE03E57A831E9C377ED843CD02E641C97859EF742539469**)

